



ORIGINALE

N. 4

COMUNE DI COMELICO SUPERIORE Provincia di Belluno

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: CONFERMA ALIQUOTE IMU E RINVIO APPROVAZIONE PEF E ALIQUOTE TARI ANNO 2022.

L'anno *duemilaventidue*, addì *undici* del mese di *maggio* alle ore *20,45* nella Sede Municipale, convocato dal Sindaco, si è riunito mediante strumenti telematici il Consiglio Comunale, sessione ordinaria -1[^] convocazione, con l'intervento dei Sigg. :

	PRESENTE	ASSENTE
BRAMEZZA Marta	[]	[x]
DE MARTIN D'ORSOLA Luigi	[x]	[]
DE MARTIN FABBRO Ivano	[x]	[]
DE MARTIN PINTER Gabriele	[]	[x]
DE MONTE NUTO Raffaella	[x]	[]
MARTINI BARZOLAI Marco	[x]	[]
SIRI Daniela	[x]	[]
STAUNOVO POLACCO Marco	[x]	[]
TOPRAN DE PASCA Mose'	[]	[x]
ZAMBELLI SPEZIER Nicola	[]	[x]
ZAMBELLI TITTON Giorgio	[]	[x]
Totale	6	5

Presiede il Sig. STAUNOVO POLACCO Marco nella sua qualità di Sindaco;

Assiste il Segretario Comunale PILOTTO Dr. Enrico.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 54 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di approvazione delle tariffe e dei prezzi pubblici, in base al quale "le Province e i Comuni approvano le tariffe e i prezzi pubblici ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione";

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale dispone che "gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

VISTO l'art. 3, comma 5 sexiesdecies del decreto legge 30 dicembre 2021 n. 228, convertito con modificazioni con la legge di conversione 25 febbraio 2022, n. 15, che ha previsto il differimento al 31 maggio 2022 del termine per la deliberazione del bilancio di previsione riferito al triennio 2022-2024 da parte degli enti locali;

CONSIDERATO che dal 2020 l'imposta municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui all'art. 1 commi da 739 a 783 della legge n. 160 del 27 dicembre 2019 mentre la TASI è abolita;

VISTE la deliberazione di Giunta comunale n. 27 del 29 aprile 2022, con la quale è stato approvato lo schema di Bilancio di Previsione 2022-2024 con i relativi allegati da sottoporre all'esame consigliere;

CONSIDERATO che, alla luce delle disposizioni dettate dall'art. 1, commi 739 – 783, L. 27 dicembre 2019 n. 160, l'Imposta Municipale Propria (IMU) risulta basata su una disciplina che prevede:

- la non applicabilità dell'imposta all'abitazione principale ed alle relative pertinenze, con l'esclusione degli immobili ad uso abitativo rientranti nella Cat. A/1, A/8 e A/9;
- la spettanza esclusiva allo Stato del gettito derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, sulla base dell'aliquota standard dello 0,86 per cento, con possibilità per il Comune di aumentare sino a 1,06 per cento tale aliquota, ai sensi dell'art. 1 comma 753 della L. n. 160/2019;

RICHIAMATA la legge n. 160/2019 alla quale si rimanda per tutti gli aspetti normativi della disciplina IMU;

RITENUTO quindi, di poter procedere alla conferma delle aliquote IMU relative all'anno 2022, sulla base delle disposizioni normative attualmente vigenti;

VISTO il Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2020, ai sensi dell'articolo 1 comma 779 della L. 160/2019 con effetti a valere dal 01/01/2020 e in deroga all'art. 1, comma 167, della legge n. 296/2006;

CONSIDERATA la Legge 30 dicembre 2020, n. 178 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024.", la quale all'art. 1 comma 48 definisce che dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata

o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà.

VISTA la Legge 30 dicembre 2021, n. 234 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024", la quale al comma 743 dell'articolo 1 prevede che: "limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, di cui sopra, è ridotta al 37,5 per cento"

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda le modalità di riscossione dell'imposta unica comunale, la legge ha previsto che la riscossione dell'IMU dovrà avvenire alle ordinarie scadenze del 16 giugno e del 16 dicembre, o in unica soluzione entro il 16 giugno;

CONSTATATO che l'adozione del presente atto rientra, sulla base delle previsioni normative, tra le competenze del Consiglio Comunale;

RILEVATO che, in base alla Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 1/DF del 18 febbraio, la trasmissione ad opera dei comuni della delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU deve avvenire mediante semplice inserimento del testo della stessa, come stabilito, in via generale, dall'art. 13, comma 15, del d.l. 06/12/2011 n. 201 convertito dalla legge 22/12/2011 n. 214;

RILEVATO che, in base al decreto 20 luglio 2021, pubblicato nella G.U. n. 195 del 16 agosto 2021, A decorre dall'anno di imposta 2022 corre l'obbligo di utilizzare, ai fini dell'invio telematico al Ministero dell'economia e delle finanze delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni, delle province e delle città metropolitane, il formato elettronico individuato dal decreto 20 luglio 2021, emanato in attuazione del comma 15-bis del citato art. 13 del DL 201/2011;

TENUTO CONTO che il decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" il quale ripota all'art. 3, comma 5-quinquies " a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno" e considerato che in virtù di quanto stabilito dal successivo comma 5-sexiedecies per l'anno 2022, il termine di approvazione del PEF 2022 e delle relative tariffe è differito al 31 maggio;

RITENUTO opportuno rinviare a successivo provvedimento l'approvazione del PEF TARI e delle relative aliquote, in considerazione del fatto che, essendo cambiata dal 1° gennaio 2022 la modalità di gestione del relativo servizio associato da parte dell'Unione Montana Comelico ed essendo stata coinvolta la società Ecomont srl di Longarone, oltre al fatto che da quest'anno il suddetto PEF considera un orizzonte temporale quadriennale, è necessario un approfondimento valutativo degli elementi informativi a disposizione;

ACQUISITO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 49 e 147 bis c. 1 del D. Lgs. 267/2000, in merito al presente provvedimento, il parere dei responsabili dei servizi interessati;

CON voti favorevoli unanimi, resi palesemente per alzata di mano,

DELIBERA

1. di confermare, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia, le seguenti aliquote e detrazioni in relazione all'Imposta municipale propria (IMU) con efficacia dal 1° gennaio 2022:

TIPOLOGIA IMMOBILE	Aliquote 2022 IMU	Aliquote 2021 IMU
Aliquota per abitazione principale di Cat. A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze, così come definite dall'art. 1, comma 741 L. 160/2019.	0,6% Detrazione € 200,00	0,6% Detrazione € 200,00
Aliquota per fabbricati rurali ad uso strumentale .	0,1%	0,1%
Aliquota per gli immobili di civile abitazione dati in locazione con contratto registrato in cui vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente un nucleo familiare o ad un soggetto che, in base all'Accordo di Londra del 19.06.1951 ratificato dall'Italia con legge 30.11.1955 n. 1335, risulti impossibilitato ad acquisire la residenza purché l'immobile venga destinato ad abitazione principale dello stesso, secondo quanto disposto dal Regolamento IMU.	1,03%	1,03%
Aliquota per gli immobili di civile abitazione dati in locazione con contratto registrato a fitto concordato stipulato sulla base degli accordi territoriali redatti e sottoscritti ai sensi della legge n. 431/1998 in cui vi risieda anagraficamente e vi dimori abitualmente un nucleo familiare. <u>In caso di locazione con contratto a canone concordato, l'imposta è ridotta al 75% ai sensi dell'art. 1 comma 760 della L. 160/2019</u>	1,03%	1,03%
Aliquota per gli immobili civili concessi in uso gratuito a parenti in linea retta entro il primo grado di parentela ivi residenti e abitualmente dimoranti, secondo quanto disciplinato dal Regolamento IMU <u>Con la riduzione della base imponibile del 50% solamente se ricorrono i requisiti previsti dall'art. 1 comma 747 della legge di bilancio 160/2019, in caso contrario la base imponibile resta invariata (100%)</u>	0,86%	0,86%
Aliquota per alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli Iacp . Sono incluse le relative pertinenze, ammesse nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7. E' fatta salva l'esenzione disposta dalla legge.	1,03% Detrazione € 200,00 se non sono alloggi sociali, altrimenti esenti	1,03% Detrazione € 200,00 se non sono alloggi sociali, altrimenti esenti
Aliquota per gli immobili diversi dalle unità abitative, utilizzati nell'ambito di un'attività artigiana, commerciale e produttiva di beni e servizi	0,86%	0,86%
Immobili classificati nel gruppo D ai sensi dell'art. 1 comma 753 L. 160/2019 non ricadenti nella fattispecie di cui al punto precedente.	0,86% di cui il 0,76% allo Stato	0,86% di cui il 0,76% allo Stato
Fabbricati costruiti dalle imprese costruttrici , destinati alla vendita non locati ai sensi dell'art. 1 comma 751 (c.d. beni merce)	Esenti dal 1° gennaio 2022	0,2%
Aliquote per aree fabbricabili	0,86%	0,86%
Aliquota per tutti gli altri fabbricati	1,03%	1,03%

2. di stabilire, con riferimento all'esercizio finanziario 2022:

- ✓ la detrazione IMU per l'abitazione principale, applicabile esclusivamente alle abitazioni di Cat. A/1, A/8 e A/9 ed agli eventuali immobili di edilizia residenziale pubblica, nell'importo di € 200,00;
 - ✓ la riduzione al 50% della base imponibile per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'art. 1 comma 747 della L. 160/2019 e per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni;
 - ✓ l'esenzione dall'imposta per l'unità immobiliare posseduta da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata; in caso di più unità immobiliari la presente agevolazione si applica ad una sola unità immobiliare;
 - ✓ l'esenzione dal pagamento dell'IMU dei terreni agricoli in quanto ricadenti in area montana censiti nel Comune di Comelico Superiore, dato che il medesimo è classificato montano;
3. di dare atto che vista la Legge 30 dicembre 2020, n. 178, a partire dall'anno 2021 per una sola unità immobiliare a uso abitativo, non locata o data in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato che siano titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'imposta municipale propria di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, è applicata nella misura della metà e che limitatamente all'anno 2022, la misura dell'IMU prevista da tale articolo è ridotta al 37,5 per cento, così come previsto dalla Legge 30 dicembre 2021, n. 234;
 4. considerato l'art. 5-decies del DL. 146/2021, conv. nella L. 215/2021 il quale dispone che nel caso in cui i membri del nucleo familiare abbiano stabilito la residenza in immobili diversi siti nello stesso comune oppure in comuni diversi, l'agevolazione prevista per l'abitazione principale spetta per un solo immobile, scelto dai componenti del nucleo familiare. La scelta dovrà essere comunicata per mezzo della presentazione della Dichiarazione IMU al Comune di ubicazione dell'immobile da considerare abitazione principale;
 5. di dare atto che l' art. 1, comma 751, della L. 160/2019 – legge di Bilancio 2020, a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
 6. di rinviare per tutti gli ulteriori aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina dell'IMU al Regolamento comunale per l'applicazione dell'Imposta municipale propria adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 del 29 giugno 2020;
 7. di rinviare l'adozione delle tariffe TARI 2022 a successivo provvedimento, avvalendosi della possibilità di cui all'articolo 3, comma 5-*sexiedecies*, decreto legge 30 dicembre 2021, n. 228, recante: "Disposizioni urgenti in materia di termini legislativi" che ha disposto il differimento dei termini di approvazione del PEF 2022 e delle relative tariffe al 31 maggio;

8. di delegare il Responsabile del Servizio finanziario del Comune a trasmettere copia della presente delibera al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo le modalità previste dalla normativa.

Inoltre, considerata l'urgenza, si dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 18-08-2000, n. 267.

-Il Segretario comunale il relazione alla presente seduta del Consiglio comunale, svoltasi in audioconferenza mediante strumenti telematici, attesta che sono state rispettate le modalità preventivamente fissate.

Allegato a deliberazione di Consiglio Comunale del 11 maggio 2022

PARERE ESPRESSO AI SENSI DELL'ART 49 COMMA 1 DEL D.L.GS 18 AGOSTO 2000 N 267 IN MERITO ALLA DELIBERAZIONE AD OGGETTO:

CONFERMA ALIQUOTE IMU E RINVIO APPROVAZIONE PEF E ALIQUOTE TARI ANNO 2022

SETTORE TECNICO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comelico Superiore, _____

Il Responsabile dell'Area Tecnica
(Zambelli Domelin p.ind. Luigi)

SETTORE AMMINISTRATIVO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione.

Comelico Superiore, _____

Il Responsabile ad interim dell'Area Amministrativa
(Staunovo Polacco Ing. Marco)

SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA.

Si esprime parere favorevole di regolarità tecnica alla proposta di deliberazione

Comelico Superiore, 11 maggio 2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Festini Cucco dott.ssa Ilaria)

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Si esprime parere favorevole di regolarità contabile alla proposta di deliberazione

Comelico Superiore, 11 maggio 2022



Il Responsabile dell'Area Finanziaria
(Festini Cucco dott.ssa Ilaria)

Letto, approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE



IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che copia della presente deliberazione viene affissa all'Albo on-line del Comune il giorno 17 MAG 2022 ove vi rimarrà per 15 giorni consecutivi

Li, 17 MAG 2022

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su conforme dichiarazione del messo comunale, si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo on-line del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal _____

li


IL SEGRETARIO COMUNALE

Il sottoscritto SEGRETARIO COMUNALE CERTIFICA

[X] - che la presente deliberazione è immediatamente eseguibile (art. 134, 4° comma. del Decreto Legislativo 18.08.2000, n.267/2000;

Li, 17 MAG 2022

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)



[] che la presente deliberazione è divenuta esecutiva dopo il decimo giorno dalla sua pubblicazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 3° comma, del Decreto Legislativo n. 267/2000, in data _____.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE
(PILOTTO Dr. Enrico)